



CITTA' DI MINTURNO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Ordinanza Sindacale n. 30 del 16/03/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GIOCO PRESSO I TABACCAI.

IL SINDACO

Considerato:

- che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
  - l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
  - che l'OMS in data 11.03.2020 ha valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID- 19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D. L. 02/03/2020, n.9 avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19!) non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 Marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID\_19;

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

“..di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale”

Richiamato in particolare l'articolo 1, n.1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco illecito;

Richiamata in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d.lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTI

- L'art.32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- Il D. L: 23 febbraio 2020 n.6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID\_19
- Il DPCM del 1 marzo 2020
- Il DPCM del 4 marzo 2020
- Il DPCM del 8 marzo 2020
- Il DPCM del 9 marzo 2020
- Il DPCM del 11 marzo 2020

ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, la seguente disposizione:

Via L. Cadorna - 04026 MINTURNO (LT) -tel .0771/660046  
email: [comandovigiliurbani@comune.minturno.lt.it](mailto:comandovigiliurbani@comune.minturno.lt.it)

gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto).

### **A V V I S A**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del C.P.

### **AVVERTE**

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet e notificata ai predetti esercizi a mezzo dei messi comunali.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Minturno e trasmessa a:

- Questura di Latina
- Prefettura di Latina
- Commissariato di Formia
- Comando Carabinieri di Formia
- Comando di Guardia di Finanza di Formia
- alla Stazione dei Carabinieri di Scauri
- alla Stazione dei Carabinieri di Minturno
- Comando del Corpo di Polizia Locale
- al S.U.A.P

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

### **INFORMA**

- Che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è il Dott. Antonio Di Nardo.
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/210 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.

1199 entro 120 giorni. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Minturno, 16.03.2020



Il Sindaco  
Dott. Gerardo STEFANELLI